

Sezione: VENETO

Esito: SENTENZA

Numero: 65

Anno: 2018

Materia: RESPONSABILITA'

Data pubblicazione: 08/05/2018

REPUBBLICA ITALIANA

N. 65/2018

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Guido CARLINO Presidente

Maurizio MASSA Consigliere estensore

Daniela Alberghini Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 30500, del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale per la regione Veneto contro: Tognin Antonio, C.F. TGNNTN49L30G963Q, nato a Pozzonovo (PD), il 30/07/1949, rappresentato e difeso dall'Avv.to Volpe Francesco, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova (PD), via dei Borromeo n. 16.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza dell'8 marzo 2018, il relatore Consigliere Maurizio Massa, l'Avv. Francesco Volpe ed il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Chiara Imposimato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data 20 ottobre 2017, la Procura Regionale ha citato in giudizio la persona sopraindicata per sentirla condannare al pagamento, in favore del Comune di Pozzonovo (PD), della somma complessiva di euro 57.138,21, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali e spese di giudizio, quale danno erariale derivante da una serie di condotte illecite relative alla gestione di denaro pubblico.

La Procura ha avviato l'attività istruttoria sulla base di una notizia di danno del 12/10/2015 trasmessa dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Este e ha quindi acquisito tramite la G.d.F. (nota del 10/01/2017 - doc. 2 – all. 3) e poi prodotto in atti:

1) la richiesta di applicazione della pena del 12/09/2016 ai sensi degli artt. 444 e 446 c.p.p., relativa al procedimento penale n. 4455/15 R.G.N.R. a carico del sig. Tognin, imputato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo per il reato di peculato, art. 314 c.p.;

2) la sentenza n. 304/16 del 30/11/2016, pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Rovigo, di applicazione della pena su richiesta delle parti di 1 anno ed 8 mesi di reclusione, in quanto il sig. Tognin, nella sua qualità di P.U. d'anagrafe del Comune di Pozzonovo, avendone il possesso, nel lasso temporale 2006-2011, si era appropriato delle somme di denaro rimosse a titolo di diritti di segreteria ed imposte di bollo a fronte dei certificati e delle carte d'identità rilasciate ai richiedenti che avrebbero dovuto essere versate trimestralmente nelle casse comunali, per un ammontare complessivo di euro 16.327,00, provvedendo alla restituzione della maggior somma di euro

17.333,57 tra il 18/7/2012 ed il 2/9/2015.

Il Comune ha attestato che il sig. Tognin, nel lasso temporale gennaio 2006 - 31 dicembre 2011, ha rivestito le funzioni di Responsabile dei Servizi Demografici-Assistenziali del Comune di Pozzonovo e con nota del 20/1/2017 (doc. 5), ha trasmesso le retribuzioni nette percepite dal sig. Tognin dal mese di gennaio 2006 al mese di dicembre 2011.

A seguito della notifica dell'invito a dedurre (doc. 7), il sig. Tognin ha presentato le proprie deduzioni in data 15/09/2017 (doc. 8).

All'esito della valutazione giuridica dei fatti sopra esposti sotto i vari profili: a) del rapporto di servizio; b) del nesso di causalità; c) dell'elemento psicologico; d) del danno patrimoniale diretto e del danno all'immagine, la Procura erariale ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi per l'affermazione della responsabilità amministrativa, e pertanto ha promosso l'azione di danno erariale introduttiva di questo giudizio, relativamente al danno all'immagine e al danno da disservizio causato dalle condotte illecite poste in essere dal Tognin nell'esercizio delle sue funzioni di Responsabile dei Servizi Demografici-Assistenziali del Comune di Pozzonovo.

La Procura contabile quantifica il danno non patrimoniale all'immagine nella misura di euro 25.000,00, in ragione dell'applicazione dei criteri oggettivi e soggettivi individuati dalla giurisprudenza:

- 1) la gravità del comportamento illecito tenuto dal pubblico dipendente (criterio oggettivo);
- 2) l'amministrazione interessata, il grado rivestito ed il ruolo svolto dallo stesso P.U., nonché la valenza rappresentativa che tale soggetto esercitava nell'ambito della collettività territoriale presso cui operava (criterio soggettivo);
- 3) l'ampiezza della diffusione nell'ambiente sociale (clamor fori interno ed esterno) dell'immagine negativa dell'amministrazione interessata, per effetto del comportamento illecito posto in essere dal proprio dipendente in un notevole lasso di tempo (criterio sociale).

Per la quantificazione del danno da disservizio la Procura ha egualmente applicato il criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (Sez. II d'Appello n. 421/2013 e Sez. III d'Appello n. 646/2016), utilizzando quale parametro di riferimento le retribuzioni nette percepite dal sig. Tognin negli anni 2006-2011, che sono state pari ad euro 160.691,09 (doc. 5).

A tale riguardo il Procuratore ha fatto riferimento ai criteri individuati dalla giurisprudenza, secondo cui il danno da disservizio può essere quantificato in relazione agli importi percepiti al netto dal dipendente infedele per una quota pari al 20% delle retribuzioni percepite al netto. In relazione al caso di specie, ha quantificato il danno patrimoniale da disservizio in senso lato nella misura di euro 32.138,21, pari al 20% di euro 160.691,09.

In conclusione, ad avviso della Procura contabile, l'ammontare complessivo dei danni arrecati dal sig. Tognin è il seguente:

- 1) danno non patrimoniale all'immagine pubblica: 25.000,00 euro;
- 2) danno patrimoniale da disservizio da esercizio illecito e penalmente rilevante di pubbliche funzioni: euro 32.138,21;
- 3) danno complessivamente arrecato: euro 57.138,21.

Con memoria del 14 febbraio 2018 si è costituito il difensore del convenuto deducendo quanto segue.

La difesa, innanzi tutto, ha eccepito la prescrizione quinquennale della voce di danno relativa al c.d. danno da disservizio, perché, con riferimento all'ultima

data di percezione dei diritti di segreteria (31 dicembre 2011), il termine di versamento sarebbe scaduto entro il trimestre successivo (il 31 marzo 2012), con conseguente scadenza del termine quinquennale prescrizione, per esercitare l'azione, alla data del 31 marzo 2017, mentre l'invito a dedurre è stato notificato al sig. Tognin il 27.07.2017, quindi dopo la scadenza del quinquennio.

La difesa ha, altresì, eccepito la prescrizione (parziale) anche per il danno all'immagine della p.a. rilevando che, erroneamente, l'ufficio requirente ritiene che i termini prescrizionali decorrano dalla data di passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

L'art.17, comma ter, della L. 102/2009 espressamente sancisce che il decorso del termine prescrizione rimanga "sospeso" sino alla definizione del procedimento penale; l'espressione utilizzata dal legislatore autorizza a ritenere che l'esordio dei termini precede necessariamente la data del passaggio in giudicato e che non possa procedersi alla ripetizione del danno con riguardo alle condotte che siano state poste in essere prima di cinque anni dall'inizio del procedimento penale.

Nel caso di specie, rileva la difesa, le indagini preliminari, svolte dalla Procura della Repubblica relativamente al sig. Tognin, non risalgono oltre l'anno 2015, come dimostra il relativo numero di registro generale di notizie di reato (4455/15 RGNR).

Lo stesso sig. Tognin è stato destinatario di un avviso garanzia solo in data 11.11.2015, per cui dovrebbero intendersi prescritte le pretese risarcitorie, relative a danno all'immagine, che discendano da condotte anteriori all'anno 2010.

Poiché l'ammontare del danno vantato è determinato in diretta proporzione con le somme per diritti di segreteria e di riscossione non versate, la difesa ne deduce che è prescritta l'azione con riguardo alla componente di danno costruita con riferimento alle condotte maturatesi tra l'anno 2006 e l'anno del 2009.

Dunque dei complessivi 16.327,00 euro che, secondo la Procura, il sig. Tognin non avrebbe versato nelle casse comunali, le poste relative all'anno 2010 valgono per euro 1.707,01, mentre quelle relative all'anno 2011 valgono per euro 3.016,75.

Pertanto, prosegue la difesa, il termine di prescrizione decorre non già dalla sentenza di patteggiamento, ma dal 31 dicembre 2011, con la conseguenza che la citazione sarebbe tardiva.

Diversamente opinando il termine prescrizione non sarebbe dato dall'ordinario termine quinquennale, ma dal termine quinquennale sommato al termine di prescrizione dell'azione penale.

Nel merito e con riferimento alla posta relativa al danno all'immagine, la difesa disconosce i fatti addebitati al convenuto nel corso dell'indagine penale e posti a fondamento anche del presente giudizio di responsabilità.

La difesa pone, inoltre, in rilievo che l'episodio mediatico si è concentrato in termini piuttosto circoscritti e cioè tra il 2015 e il 2016. Pertanto se il danno all'immagine è conseguente al clamor che la notizia di reato e la conclusione del giudizio penale hanno suscitato, va considerato che la stessa stampa - che ha riportato i fatti in sole sette occasioni, nonostante lo svolgersi delle varie tappe del processo penale - non ha dato eccessivo risalto alla questione e che, in ogni caso, non ne ha dato mai notizia con riferimento alla funzione di sindaco svolta dal Tognin contestualmente alle funzioni di ufficiale di

anagrafe.

La difesa, infine, ritiene che andrebbe valutata in concreto anche la condotta dell'incolpato, che è stata tale da concorrere a ridurre l'asserito danno all'immagine.

Come è stato riportato dalla stessa stampa, infatti, il sig. Tognin aveva versato al Comune di Pozzonovo, in epoca anteriore all'inizio dell'indagine penale, la somma di euro 12.231,00 fin dal giorno 28.12.2012.

Successivamente a questa iniziativa, egli ha versato, altrettanto spontaneamente, ulteriori 5.000 euro.

Infine, per senso di responsabilità istituzionale e per non lasciare l'ente pubblico in una situazione di incertezza, il sig. Tognin, già in quiescenza come responsabile del Servizio Anagrafe, ha rassegnato le dimissioni dall'Ufficio di Sindaco dello stesso Comune a far data dal dicembre 2016.

Sulla base di tali considerazioni la pretesa risarcitoria sarebbe incongrua e meritevole di adeguata riduzione, anche in considerazione del diverso montante di calcolo, quale evidenziato nell'eccezione di prescrizione sopra esposta.

Secondo la difesa anche la pretesa al risarcimento per il danno da disservizio è infondata nel merito, perché la condotta ascritta al sig. Tognin non è mai stata tale da compromettere il regolare servizio dell'Ufficio Anagrafe, atteso che l'Ufficio ha regolarmente rilasciato a tutti i cittadini che lo chiedessero, e che ne avessero titolo, tutti i documenti e i certificati richiesti.

Inoltre il criterio di calcolo utilizzato per quantificare il danno da disservizio (20% delle retribuzioni) dimostra che il danno è stato inteso come legato alla cattiva utilizzazione della forza-lavoro messa a disposizione dal funzionario Tognin.

Ma, proprio per ciò, il medesimo criterio dimostra che il danno contestato può concernere solo le irregolarità di funzionamento dell'ufficio e non può essere ascritto alla necessità di compiere successive verifiche o controlli.

La difesa, inoltre, ritiene non pertinenti tutte le considerazioni svolte dal Pubblico Ministero in relazione alle attività svolte da Tognin in qualità di sindaco, in quanto estranee all'oggetto del presente giudizio.

Pertanto la difesa conclude:

- 1) in via principale: dichiarare integralmente prescritte le pretese risarcitorie fatte valere;
- 2) in via subordinata: dichiarare integralmente prescritta la pretesa fatta valere relativa alla posta di danno da disservizio e parzialmente prescritta la pretesa fatta valere relativa al danno all'immagine, con conseguente rideterminazione della stessa;
- 3) in via ulteriormente subordinata: riconoscere infondata la pretesa risarcitoria fatta valere relativa alla posta di danno da disservizio e ritenere infondata perché incongruamente quantificata la posta risarcitoria relativa al danno all'immagine, con conseguente, eventuale rideterminazione di quest'ultima;
- 4) in via di definitiva subordinazione: dare applicazione del potere riduttivo.
- 5) con il riconoscimento delle spese e degli onorari di giudizio

Nell'udienza di discussione le parti hanno ribadito le loro posizioni confermando le rispettive conclusioni.

Il P.M. ha contestato le eccezioni di prescrizione sia pe il danno all'immagine che per quello da disservizio, confermandone i criteri e la misura di

quantificazione ed opponendosi all'esercizio del potere riduttivo in considerazione della connotazione dolosa della condotta del convenuto. Il difensore del convenuto ha confermato le richieste scritte, formulando, nell'ipotesi in cui il collegio non acceda alla tesi avanzata in ordine all'esordio de termini prescrizionali per il danno all'immagine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30-ter, del decreto legislativo n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009, nonché delle norme ad esso collegate, in particolare l'art. 4, ultimo comma, delle norme transitorie del c.g.c., per violazione dell'art. 3 e 24 della Costituzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) *Eccezione di prescrizione della azione relativa al danno da disservizio.*

Il Collegio, esamina preliminarmente l'eccezione di prescrizione formulata dal difensore del convenuto rispetto al danno da disservizio.

La difesa ha eccepito la prescrizione quinquennale della voce di danno relativa al c.d. danno da disservizio, in quanto la condotta illecita sarebbe venuta meno il 31 marzo 2012 (termine ultimo per l'effettuazione del versamento delle somme riscosse nell'esercizio 2011) per cui l'invito a dedurre, notificato il 27 luglio 2017, sarebbe tardivo rispetto alla scadenza del termine di prescrizione avvenuta il 31 marzo 2017.

La Procura ha contestato l'eccezione formulata dalla difesa ritenendo che la fattispecie sarebbe caratterizzata da occultamento doloso del danno e, a tale riguardo, ha richiamato la recente giurisprudenza della III Sezione d'Appello della Corte dei conti, in particolare la sentenza n. 26 del 2017.

Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa per il danno da disservizio e di disattendere le argomentazioni della procura regionale per i seguenti motivi.

Ai fini dell'individuazione del giorno da cui comincia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, nel testo sostituito dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639, questa Sezione ritiene rilevante non solo il comportamento omissivo tenuto dal convenuto rispetto al suo obbligo di versare le somme riscosse entro il termine previsto dalla legge (31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riscossione), ma anche il comportamento omissivo da parte dell'Amministrazione danneggiata che non ha provveduto ad esigere il relativo credito entro il termine di prescrizione decorrente dalle date di cui sopra.

In altri termini, a partire dal primo aprile di ciascun anno successivo a quello di riscossione, è sorto in capo all'Amministrazione danneggiata l'obbligo di richiedere al convenuto il versamento delle somme riscosse nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare attraverso lo strumento della resa del conto giudiziale a cui era tenuto il convenuto nella sua qualità di agente contabile della riscossione.

Pertanto, a partire dal primo aprile di ciascun anno successivo a quello di riscossione, è cessata la rilevanza del silenzio informativo tenuto dal convenuto, perché è sorto il dovere dell'Amministrazione danneggiata di esigere il suo credito nei confronti dell'agente contabile, che esclude in radice la possibilità di configurare un ipotesi di occultamento doloso del danno, perché l'Amministrazione danneggiata era consapevole, per dovere d'ufficio, della esistenza del debito del suo agente contabile e del fatto che era scaduto il termine entro il quale il convenuto era tenuto al versamento delle somme riscosse.

Alla scadenza del termine di cui sopra, l'Amministrazione danneggiata era tenuta quanto meno a richiedere al convenuto la presentazione del conto giudiziale, con la conseguenza che in questo modo sarebbe venuta a conoscenza dell'an e del quantum del credito per le somme riscosse, e dunque il credito diventava liquido ed esigibile e valido presupposto per porre in essere idonei atti interruttivi della prescrizione.

Da queste osservazioni discende che la carenza conoscitiva dell'Amministrazione ha rilevanza oggettiva autonoma solo nel caso di impossibilità dell'Amministrazione (giuridica e di fatto) di conoscere il danno e quindi di comunicarlo alla Procura regionale per l'esercizio della relativa azione di danno erariale.

Alla luce di queste osservazioni il Collegio deve dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno da disservizio, in quanto nessun valido atto interruttivo della prescrizione è stato dedotto né tanto meno provato dall'Organo requirente.

2) Eccezione di prescrizione della azione relativa al danno all'immagine.

Il Collegio, esamina, sempre in via preliminare, l'eccezione di prescrizione parziale formulata dal difensore del convenuto rispetto al danno all'immagine.

Ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d), del Codice di giustizia contabile (approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174), sul tema del decorso della prescrizione del danno all'immagine questa Sezione rinvia a quanto già statuito con la propria sentenza n. 58 del 2017, da cui non ha motivo di discostarsi, dove ribadisce il suo orientamento già espresso in precedenti decisioni.

Nella citata decisione il Collegio osservava che l'art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009, prevede che, per il danno all'immagine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma secondo dell'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20, rimane sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Da ciò deriva che la fattispecie di danno si perfeziona con l'accertamento definitivo in sede penale della responsabilità dell'imputato.

Pertanto, poiché la sentenza penale di condanna n. 304 del 30/11/2016 (doc. 2 all. 3 prodotto dalla Procura), resa ex art. 444 c.p.p., è passata in giudicato il 4 febbraio 2017, alla data di notificazione dell'invito a dedurre (27 luglio 2017), primo atto interruttivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza (doc. 7 prodotto dalla Procura), non risultava ancora decorso il termine prescrizione.

L'eccezione va, pertanto, rigettata con riferimento al danno all'immagine della pubblica amministrazione, attesa la tempestività dell'azione.

3) Questione di legittimità costituzionale sollevata dal convenuto.

La difesa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30-ter, del decreto legislativo n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009, nonché delle norme collegate, in particolare l'art. 4, ultimo comma, delle norme transitorie del c.g.c., per violazione dell'art. 3 e 24 della Costituzione.

L'eccezione è stata formulata, all'odierna udienza, nel presupposto che il collegio avesse rigettato l'eccezione di prescrizione per il danno all'immagine, non aderendo alle motivazioni dalla stessa difesa addotte.

Il Collegio ritiene che la questione di illegittimità costituzionale nei termini in cui è stata prospettata, pur potendo essere rilevante ai fini della presente decisione, è tuttavia manifestamente infondata per i motivi che seguono.

Il danno all'immagine della pubblica amministrazione è stato normativamente configurato con esclusivo riferimento a specifiche figure di reato, con la conseguenza che il pregiudizio si realizza soltanto a seguito del definitivo accertamento avvenuto con sentenza irrevocabile di condanna, che costituisce, unitamente al clamor fori, il presupposto indefettibile per l'esercizio dell'azione.

In buona sostanza, nella fattispecie del danno all'immagine il pubblico ministero presso la Corte dei conti non può iniziare l'azione risarcitoria, a pena di nullità, se non è accertata in sede penale la colpevolezza del dipendente stesso.

La condanna del dipendente si pone, infatti, quale elemento costitutivo della fattispecie di danno erariale, il cui verificarsi è condizione necessaria per l'esercizio dell'azione risarcitoria.

La decorrenza del termine di prescrizione, pertanto, non può essere anteriore al perfezionarsi della fattispecie di danno, sicché solo dopo la condanna definitiva in sede penale il procuratore della Corte dei conti può agire per il ristoro del danno erariale (Corte dei conti, Sezione Appello Sicilia, del 9 marzo 2005 n. 61).

Diversamente opinando, dovrebbe ritenersi insorto il danno in questione prima del definitivo accertamento penale, *ex lege* costitutivo del danno in questione, con violazione delle stesse norme costituzionali poste a presidio della presunzione di innocenza del reo, che, seppure rilevanti in altro ambito processuale, non possono non richiamarsi anche in questa sede, tenuto conto dell'intima connessione tra l'accertamento penale e quello di competenza del giudice contabile in materia di danno all'immagine.

Sulla base di queste considerazioni il Collegio ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale formalizzata dalla difesa in udienza.

4) *Esame del merito*

In assenza di altre questioni preliminari o pregiudiziali rilevabili d'ufficio o ad istanza di parte, la Sezione esamina ora il merito della posizione del convenuto in relazione al danno all'immagine.

La Procura Regionale ha chiamato in giudizio il sig. Tognin per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 25.000,00 per il danno all'immagine, derivante dalla commissione del delitto di peculato commesso nella sua qualità di P.U. d'anagrafe del Comune di Pozzonovo, nel lasso temporale 2006-2011, mediante l'appropriazione delle somme di denaro riscosse a titolo di diritti di segreteria ed imposte di bollo.

La Sezione ritiene fondata la prospettazione della Procura regionale sulla responsabilità amministrativo-contabile ascritta al convenuto per danno all'immagine, alla luce delle specifiche prove documentali prodotte e, in particolare, dal materiale versato in atti dal pubblico ministero e tratto dagli atti del procedimento penale, idoneo a confermare, nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi, l'addebito mosso al convenuto, il quale ha peraltro riconosciuto l'addebito mosso, adoperandosi al versamento della somma sottratta.

Va peraltro rilevato che anche la sentenza di patteggiamento della pena costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito (Cass. Civ. n. 9358/2005 e n. 17289/2006).

Ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d), del Codice di giustizia contabile (approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174), per la qualificazione del danno e per l'applicazione dei criteri di quantificazione

rinvia a quanto già statuito da questa Sezione con le sentenze n. 45 e 154 del 2017, da cui non ha motivo di discostarsi.

In merito alla responsabilità siccome contestata al convenuto, la Sezione ribadisce l'orientamento già espresso in precedenti decisioni, secondo il quale il danno all'immagine "arrecando una lesione del decoro e del prestigio della pubblica amministrazione e determinando perdita di credibilità ed affidabilità presso i cittadini, pregiudica valori primari di rilievo costituzionale, quali la legalità dell'azione amministrativa, il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione" (Sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 45/2017).

Nella presente fattispecie sussiste una sentenza penale di patteggiamento passata in giudicato (doc. 2 – all. 3 – prodotto dalla Procura) per un reato commesso da un pubblico ufficiale in pregiudizio della pubblica amministrazione (nel caso di specie art. 314, c.p.), nonché il clamore mediatico derivante dalla condotta illecita del soggetto agente ampiamente provato dalla documentazione prodotta dalla Procura attrice (doc. 2 – all. 2 – prodotto dalla Procura).

Anche per la quantificazione, in via equitativa, del danno all'immagine si richiamano i criteri individuati dai precedenti giurisprudenziali sopra citati: la gravità del reato (costituito da una serie di condotte illecite reiterate per molti anni), il suo disvalore sociale, la diffusione mediatica (sia all'interno dell'amministrazione comunale che all'esterno nella comunità degli utenti del servizio e nella collettività dei cittadini che si relazionava con la stessa P.A.) nonché la funzione rivestita dal soggetto agente (trattandosi nel caso di specie di funzioni esercitate a diretto contatto con il pubblico).

In questo caso sussiste la gravità del comportamento illecito tenuto dal pubblico dipendente, il forte scostamento rispetto ai canoni ai quali egli avrebbe dovuto obbligatoriamente ispirarsi, nonché l'idoneità delle condotte ad arrecare il pregiudizio reputazionale.

Tuttavia, l'applicazione dei suddetti criteri di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., alle condotte del convenuto e la considerazione del suo comportamento successivo (ristoro integrale del danno patrimoniale, richiesta di sentenza di patteggiamento, dimissioni spontanee dalla carica di Sindaco), che ha oggettivamente ridotto gli effetti dannosi delle condotte illecite foriere del danno, inducono il Collegio a rideterminare l'entità del danno all'immagine nella misura di euro 15.000,00., comprensiva di rivalutazione monetaria.

Così quantificato il danno, la Sezione ritiene che non sussistono i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo in ragione della qualificazione dolosa della condotta del convenuto.

5) Liquidazione delle spese legali e processuali.

In ordine alla pronuncia sulle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c., le spese legali restano a totale carico del convenuto, mentre quelle processuali, nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando:

dichiara prescritto il diritto al risarcimento del danno da disservizio;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma tre-ter, del decreto-legge numero 78 del 2009, convertito in legge 102 del 2009;

condanna Tognin Antonio, C.F. TGNNTN49L30G963Q, nato a Pozzonovo (PD), il 30/07/1949, a risarcire in favore del Comune di Pozzonovo (PD), per il danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, l'importo di euro 15.000,00# (comprensivo di rivalutazione monetaria), oltre agli interessi legali dal deposito della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.

Dispone la trasmissione degli atti al Procuratore regionale perché si attivi per la resa dei conti giudiziali relativi a tutto il periodo in cui il convenuto ha esercitato le funzioni di agente contabile.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in € 192,00 (euro centonovantadue/00).

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 8 marzo 2018.

L'ESTENSORE

F.to (Maurizio Massa)

IL PRESIDENTE

F.to (Guido Carlino)

Depositato in Segreteria 08/05/2018

Il Funzionario Preposto

f.to Nadia Tonolo